



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA

ORDINANZA N. 33

OGGETTO: Misure per la contingentazione dell'utilizzo di impianti sportivi, ville, parchi e cimitero comunale a tutela della salute pubblica.

IL SINDACO

Visto l'art.32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto lo Statuto del Comune di Lercara Friddi;

Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020 e del 10 aprile 2020;

Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, del 29 aprile 2020 con cui, tra gli altri, proroga al 17 maggio 2020 l'efficacia delle misure del precedente decreto del 12 aprile 2020, come modificato con decreto del 22 aprile 2020;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020, nn°3 e 4 del 08.03.2020, n° 5 del 13.03.2020, n° 6 del 19.03.2020, n° 7 del 20.03.2020, nn° 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n° 11 del 25.03.2020, n°12 del 29.03.2020, n°13 dell'1.4.2020, n°14 del 3.4.2020, n°15 dell'8.4.2020, n°16 dell'11 aprile 2020, n°17 del 18 aprile 2020 e n° 18 del 30 Aprile 2020 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, nonchè le note interpretative delle Ordinanze;

Vista, altresì, l'Ordinanza contingibile ed urgente n.19 del 1° maggio 2020;

Vista le Circolari del DRPC Sicilia n. 7, 8,9 e 10;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 e, in particolare, l'articolo 10 secondo cui *"si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale"*;

Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 ha ampliato talune misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, comprese le misure afferenti gli spostamenti infraregionali; gli spostamenti presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; l'accesso a luoghi pubblici con il potere del sindaco di disporne la chiusura nella ipotesi in cui non sia possibile assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 1, lett. d); l'esercizio di attività sportiva purchè nel rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 1, lett. e); l'espletamento delle ceremonie funebri con la partecipazione massima di quindici persone e da svolgersi preferibilmente all'aperto; l'ampliamento delle attività produttive industriali e commerciali;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Ritenuti gli allegati 1, 2 e 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, i quali elencano le attività imprenditoriali, al commercio ed al dettaglio consentite in tutto il territorio nazionale;

Ritenuto che, come comunicato dai competenti uffici del Dasoe, la situazione epidemiologica in Sicilia registra una inferiore diffusione del contagio rispetto ad altre parti del territorio nazionale, ciò richiedendo il mantenimento di alcune misure di carattere sanitario volte ad impedire che il rientro incontrollato verso la Sicilia possa aumentare il diffondersi dell'epidemia;

Considerato che le misure limitative degli spostamenti adottate per contenere la diffusione del contagio, a livello nazionale e regionale, hanno inciso significativamente sulle attività sociali e motorie dei minori;

Ritenuto che permangono le condizioni di eccezionalità ed urgenza che impongono di limitare al massimo gli spostamenti sul territorio comunale da parte dei cittadini se non per i motivi espressamente previsti nei citati Decreti e Ordinanze;

Vista l' Ordinanza Sindacale n. 30;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contigibili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica;

ORDINA

In conformità a quanto prescritto dalle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana e dei DPCM sopra indicati

Che l'accesso al cimitero comunale, aperto al pubblico dal lunedì al sabato, nella fascia oraria antimeridiana 09:00/13:00, sia contingentato nel seguente modo:

- a) Si accede in forma singola;
- b) Si può permanere all'interno per un tempo non superiore ai 60 minuti;
- c) Non sarà consentita una presenza di utenti superiore alle 15 unità in contemporanea all'interno del cimitero stesso;
- d) Ogni utente deve registrarsi all'ingresso;
- e) Anziani, disabili e minori dovranno entrare con un accompagnatore;
- f) Eventuali casi particolari saranno valutati dall'ufficio previa intesa telefonica.

Che l'attività sportiva e motoria, è consentita in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, nella fascia oraria pomeridiana 17:00/20:00 , anche presso:

- a) Lo Stadio comunale, previo accordo con le società sportive convenzionate, esclusivamente nell'area di gioco. Restano chiusi: spogliatoi, palazzetto, area tribune, campo di calcio a 5 e area antistante ;
- b) L'area esterna dell'I. C. Alfonso Giordano;
- c) Non sarà consentita una presenza di utenti superiore alle 15 unità in contemporanea

Che l'accesso ai parchi gioco resta inibito agli utenti;

Che l'accesso alle ville ed aree verdi comunali è consentito in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti. L'utilizzo delle panchine è consentito nel rispetto delle distanze prescritte dai succitati DPCM.

Che tutti gli utenti che intendano fruire delle suddette strutture saranno tenuti:

- a) all'uso costante di mascherine, tranne che per il tempo dell'attività sportiva;
- b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante;
- c) a rispettare le distanze di sicurezza prescritte dai DPCM ovvero almeno mt.2 per l'attività sportiva e mt.1 per le restanti attività.

La presente Ordinanza produce effetti dal 4 Maggio 2020 e rimane efficace fino al 17 Maggio 2020.

Copia della presente sarà trasmessa a mezzo *pec* a:

- Prefettura di Palermo;
- ASP 6 di Palermo;
- Distretto 38 di Lercara Friddi;
- Comando Stazione Carabinieri di Lercara Friddi;
- Comando di Polizia Stradale di Lercara Friddi;
- Area Tecnica del Comune di Lercara Friddi;
- Comando di Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, il 1 Maggio 2020



IL SINDACO
Luciano Marino